

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2073

Vol. 1973/0373

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2073 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1973

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione del Comitato misto CEE-Austria che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione del Comitato misto CEE-Portogallo che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione del Comitato misto CEE-Svezia che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione del Comitato misto CEE-Svizzera che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione del Comitato misto CEE-Norvegia che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione del Comitato misto CEE-Islanda che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale

(Presentate dalla Commissione al Consiglio)

NOTA INTRODUTTIVA

Il Comitato misto CEE-Austria ha adottato con procedura scritta la decisione n. /73 che modifica il Protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale.

Questa decisione, che semplifica talune formalità doganali previste dall'accordo e, in particolare, istituisce un certificato di circolazione unico per tutti gli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA non aderenti, deve essere messa in applicazione nella Comunità.

Questo è lo scopo del presente regolamento, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° gennaio 1974, conformemente agli impegni presi dalla Comunità verso le controparti negli accordi precitati.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
del Comitato misto CEE-Austria
che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa,
nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il la decisione n. /73 che modifica il suddetto protocollo n. 3, nonchè la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale,

(1) GU n. L 300 del 31.12.1972

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la decisione del Comitato misto n. /73 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto
di
DECISIONE N° 3/73 DEL COMITATO MISTO
DEL

che modifica il Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa
e la Decisione n° 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica
d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ;

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa,
in particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.OS.1 che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate ;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del Protocollo n° 3 e della Decisione n° 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE :

.../...

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Austria, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle Autorità doganali dell'Austria o dagli Stati membri della Comunità.
2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle Autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle Autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.
4. Le Autorità doganali austriache o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio dell'Austria o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'Allegato V del presente protocollo."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso".

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle Autorità doganali del paese di esportazione".

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato."

.../...

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici."

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo."

Articolo 7

La Nota 7 ad articolo 8 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

.../...

Articolo 8

La seconda frase della Nota 8 ad articolo 10 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.OS.1 che figura negli articoli 4 e 5 della Decisione n° 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.
2. L'Allegato VI del Protocollo n° 3 è soppresso.

.../...

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.OS.1 o del modello A.W.1.

Fatto a , addi'

Per il Comitato misto

Il Presidente

I Segretari

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 N° A 000 000 Prima di compilare il formulario consultare le note al verso	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in cui trovano)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
8. N° d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (r), designazione delle merci		7. Osservazioni	9. Peso lordo (kg) o alla misura (l, m ³ , ecc.)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento d'esportazione (2) modello del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A (firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addì (firma)	

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a _____ addì _____ Timbro (firma)	14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le allegate osservazioni). Fatto a _____ addì _____ Timbro (firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile.
---	---

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 N° A 000.000	
		Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
		 e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a, addì

(firma)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a....., addi

.....
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

NOTA INTRODUTTIVA

Il Comitato misto CEE-Portogallo ha adottato con procedura scritta la decisione n. /73 che modifica il Protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale.

Questa decisione, che semplifica talune formalità doganali previste dall'accordo e, in particolare, istituisce un certificato di circolazione unico per tutti gli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA non aderenti, deve essere messa in applicazione nella Comunità.

Questo è lo scopo del presente regolamento, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° gennaio 1974, conformemente agli impegni presi dalla Comunità verso le controparti negli accordi precitati.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
del Comitato misto CEE-Portogallo
che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa,
nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il la decisione n. /73 che modifica il suddetto protocollo n. 3, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale,

(1) GU n. L 301 del 31.12.1972

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra
a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica portoghese, la decisione del Comitato misto n. /73 è applica
bile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diret
tamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto
di
DECISIONE N° 3/73 DEL COMITATO MISTO
DEL

che modifica il Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa
e la Decisione n° 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.P.1 che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate ;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del Protocollo n° 3 e della Decisione n° 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE :

.../...

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o nel Portogallo, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle Autorità doganali del Portogallo o dagli Stati membri della Comunità.
2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle Autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle Autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.
4. Le Autorità doganali portoghesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio del Portogallo o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'Allegato V del presente protocollo."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso".

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle Autorità doganali del paese di esportazione".

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato."

.../...

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici."

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo."

Articolo 7

La Nota 7 ad articolo 8 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della Nota 8 ad articolo 10 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.P.1 che figura negli articoli 4 e 5 della Decisione n° 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.
2. L'Allegato VI del Protocollo n° 3 è soppresso.

.../...

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.P.1 o del modello A.W.1.

Fatto a , addi'

Per il Comitato misto

Il Presidente

I Segretari

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR.1 N° A 000.000	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indirizzo facoltativo)		Prima di compilare il formulario consultare le note al verso	
		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui beneficia)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
		7. Osservazioni	
8. N° di ordine, marche, numero, numero e natura dei colli (1), destinazione delle merci		9. Peso (lordo (kg) o a peso (netto), ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento d'esportazione (21) _____ modello _____ del _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____ addì _____	

Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 	14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le allegate osservazioni).
E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a addì Timbro (firma)	Fatto a addì Timbro (firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N° A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a addì

(firma)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a....., addì

.....
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

NOTA INTRODUTTIVA

Il Comitato misto CEE-Svezia ha adottato con procedura scritta la decisione n. /73 che modifica il Protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale.

Questa decisione, che semplifica talune formalità doganali previste dall'accordo e, in particolare, istituisce un certificato di circolazione unico per tutti gli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA non aderenti, deve essere messa in applicazione nella Comunità.

Questo è lo scopo del presente regolamento, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° gennaio 1974, conformemente agli impegni presi dalla Comunità verso le controparti negli accordi precitati.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
del Comitato misto CEE-Svezia
che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa,
nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di
Svezia (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha
adottato, il la decisione n. /73 che modifica il
suddetto protocollo n. 3, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che
stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale,

(1) GU n. L 300 del 31.12.1972

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia la decisione del Comitato misto n. /73 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto
di
DECISIONE N° /73 DEL COMITATO MISTO
DEL

che modifica il Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa
e la Decisione n° 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea ed il Regno di
Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa,
in particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.S.1. che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate ;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del Protocollo n° 3 e della Decisione n° 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE :

.../...

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Svezia, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle Autorità doganali della Svezia o dagli Stati membri della Comunità.
2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle Autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle Autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.
4. Le Autorità doganali svedesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio della Svezia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'Allegato V del presente protocollo."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso".

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle Autorità doganali del paese di esportazione".

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato."

.../...

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici."

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo."

Articolo 7

La Nota 7 ad articolo 8 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

.../...

Articolo 8

La seconda frase della Nota 8 ad articolo 10 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.S.1 che figura negli articoli 4 e 5 della Decisione n° 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.
2. L'Allegato VI del Protocollo n° 3 è soppresso.

.../...

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.S.1 o del modello A.W.1.

Fatto a , addi'

Per il Comitato misto

Il Presidente

I Segretari

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 	14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le allegate osservazioni).
E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a addì Timbro (firma)	Fatto a addì Timbro (firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 N° A 000.000	
		Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
		e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a addì

(firma)

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

42

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a....., addì

.....
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

NOTA INTRODUTTIVA

Il Comitato misto CEE-Svizzera ha adottato con procedura scritta la decisione n. /73 che modifica il Protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale.

Questa decisione, che semplifica talune formalità doganali previste dall'accordo e, in particolare, istituisce un certificato di circolazione unico per tutti gli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA non aderenti, deve essere messa in applicazione nella Comunità.

Questo è lo scopo del presente regolamento, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° gennaio 1974, conformemente agli impegni presi dalla Comunità verso le controparti negli accordi precitati.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) , DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
del Comitato misto CEE-Svizzera
che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa,
nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione
svizzera (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha
adottato, il la decisione n. /73 che modifica il
suddetto protocollo n. 3, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che
stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale,

(1) GU n. L 300 del 31.12.1972

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, la decisione del Comitato misto n. /73 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto
di
DECISIONE N° 3/73 DEL COMITATO MISTO
DEL

che modifica il Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa
e la Decisione n° 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione
svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ;

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa,
in particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.CH.1 che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate ;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del Protocollo n° 3 e della Decisione n° 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE :

.../...

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Svizzera, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle Autorità doganali della Svizzera o dagli Stati membri della Comunità.
2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle Autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle Autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.
4. Le Autorità doganali svizzere o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio della Svizzera o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'Allegato V del presente protocollo."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso".

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle Autorità doganali del paese di esportazione".

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato."

.../...

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici."

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo."

Articolo 7

La Nota 7 ad articolo 8 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della Nota 8 ad articolo 10 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.CH.1 che figura negli articoli 4 e 5 della Decisione n° 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.
2. L'Allegato VI del Protocollo n° 3 è soppresso.

.../...

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.CH.1 o del modello A.W.1.

Fatto a , addi'

Per il Comitato misto
Il Presidente

I Segretari

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo, completo, paese)		EUR.1 N° 11 000 000	
		Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
		(indicare il paese, gruppi di paesi o territorio di destinazione)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
		7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA: Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello n° _____ del _____ dell'Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____ data _____		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE: Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____ addì _____	

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato, dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo, da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N° A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra		
	e		
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (1, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a _____, addì _____

(firma)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a....., addì

.....
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera e alle merci riesportate tal quali.

NOTA INTRODUTTIVA

Il Comitato misto CEE-Norvegia ha adottato con procedura scritta la decisione n. /73 che modifica il Protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale.

Questa decisione, che semplifica talune formalità doganali previste dall'accordo e, in particolare, istituisce un certificato di circolazione unico per tutti gli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA non aderenti, deve essere messa in applicazione nella Comunità.

Questo è lo scopo del presente regolamento, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° gennaio 1974, conformemente agli impegni presi dalla Comunità verso le controparti negli accordi precitati.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) : DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
del Comitato misto CEE-Norvegia
che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa,
nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (1) è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il la decisione n. /73 che modifica il suddetto protocollo n. 3, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale,

(1) GU n. L 171 del 27.6.1973

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, la decisione del Comitato misto n. /73 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto
di
DECISIONE N° /73 DEL COMITATO MISTO
DEL

che modifica il Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa
e la Decisione n° 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea ed il Regno di
Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 ;

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa,
in particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.N.1 che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate ;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del Protocollo n° 3 e della Decisione n° 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE :

.../...

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Norvegia, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle Autorità doganali della Norvegia o dagli Stati membri della Comunità.
2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle Autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle Autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.
4. Le Autorità doganali norvegesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio della Norvegia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'Allegato V del presente protocollo."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso".

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle Autorità doganali del paese di esportazione".

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato."

.../...

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici."

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo."

Articolo 7

La Nota 7 ad articolo 8 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della Nota 8 ad articolo 10 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.N.1 che figura negli articoli 4 e 5 della Decisione n° 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.
2. L'Allegato VI del Protocollo n° 3 è soppresso.

.../...

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.N.1 o del modello A.W.1.

Fatto a , addi'

Per il Comitato misto
Il Presidente

I Segretari

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

[illegible]

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le allegate osservazioni).

E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

Fatto a addì

Timbro

(firma)

Fatto a addì

Timbro

(firma)

(1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 		EUR. 1 N° A 000.000	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		Prima di compilare il formulario consultare le note al retro 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci 		7. Osservazioni	
		9. Peso lordo (kg) o altra misura (1, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a addì

(firma)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a....., addi

.....
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

NOTA INTRODUTTIVA

Il Comitato misto CEE-Islanda ha adottato con procedura scritta la decisione n. /73 che modifica il Protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale.

Questa decisione, che semplifica talune formalità doganali previste dall'accordo e, in particolare, istituisce un certificato di circolazione unico per tutti gli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA non aderenti, deve essere messa in applicazione nella Comunità.

Questo è lo scopo del presente regolamento, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° gennaio 1974, conformemente agli impegni presi dalla Comunità verso le controparti negli accordi precitati.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
del Comitato misto CEE-Islanda
che modifica il Protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa,
nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto adottato, il la decisione n. /73 che modifica il suddetto protocollo n. 3, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale,

(1) GU n.L 301 del 31.12.1972

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, la decisione del Comitato misto n. /73 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto
di
DECISIONE N° 3/73 DEL COMITATO MISTO
DEL

che modifica il Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa
e la Decisione n° 3/73 del Comitato misto
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica
d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ;

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa,
in particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.IS.1 che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate ;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del Protocollo n° 3 e della Decisione n° 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE :

.../...

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Islanda, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle Autorità doganali dell'Islanda o dagli Stati membri della Comunità.
2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle Autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai Capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle Autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.
4. Le Autorità doganali islandesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio dell'Islanda o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'Allegato V del presente protocollo."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso".

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle Autorità doganali del paese di esportazione".

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

- "3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato."

.../...

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'Allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore ; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici."

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo."

Articolo 7

La Nota 7 ad articolo 8 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

.../...

Articolo 8

La seconda frase della Nota 8 ad articolo 10 dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.IS.1 che figura negli articoli 4 e 5 della Decisione n° 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Decisione n° 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'Allegato V del Protocollo n° 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.
2. L'Allegato VI del Protocollo n° 3 è soppresso.

.../...

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.IS.1o del modello A.W.1.

Fatto a , addi'

Per il Comitato misto
Il Presidente

I Segretari

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	E.C.C. 1 N° A. 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
	(indicare il paese, gruppo di paesi o territorio di cui trattasi)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

8. (1) d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Ratture (indicazione facoltativa)

Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento d'esportazione (2): modello _____ n° _____ del _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____ addì _____	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____ addì _____
---	---

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a addì Timbro (firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le allegatte osservazioni). Fatto a addì Timbro (firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N° A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (1, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato. Fatto a, addi (firma)			

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto addì

OV

.....
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.